

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE CULTURALI E SPORTIVE E DELLE REALTÀ OPERANTI IN SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE (ART. 118 C.C.) DEL TERRITORIO ANCHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SARS-CoV- 2.

1. FINALITÀ

Con il presente provvedimento vengono stabiliti i criteri per la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle associazioni/circoli/realtà che operano in ambito culturale, sportivo e di promozione sociale ed in sussidiarietà orizzontale. Il contributo è volto a fornire un sostegno economico per le spese affrontate sia per l'erogazione delle normali attività di competenza nonostante il momento emergenziale, sia per la realizzazione di servizi "socialmente utili" nonché per rispettare le misure di contrasto e contenimento del SARS-CoV- 2, quali:

- a) spese per la realizzazione delle normali attività di competenza
- b) spese ulteriori e straordinarie riconducibili alle attività ed ai servizi "socialmente utili" svolti nel periodo tra il 01/03/2020 e il 30/11/2020
- c) spese di locazione e utenze (gas, luce, acqua, linea telefonica/internet) degli immobili sede dell'associazione/circolo (intestate al richiedente) fatturate nel periodo tra il 01/03/2020 e il 30/11/2020 che non siano già oggetto di rimborsi da parte del Comune a fronte di convenzioni in essere con le realtà stesse;
- d) spese fisse di gestione del soggetto richiedente quali ad esempio quelle relative all'assicurazione RCT;
- e) spese relative all'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (a titolo esemplificativo: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione quali tute e/o camici, calzari e/o soprascarpe, cuffie e/o copricapi, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici, ecc.);

Il contributo a fondo perduto non è cumulabile con altre misure e agevolazioni emanate a livello nazionale, regionale e comunale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria, nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I contributi saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda, specificati al punto successivo.

Possono beneficiare dei contributi le associazioni culturali e sportive o i circoli o le realtà operanti in sussidiarietà orizzontale:

- con sede operativa nel comune di Monticelli d'Ongina;
- costituitesi con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure affiliata ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
- esercitanti la propria attività in ambito comunale, senza scopo di lucro e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale;
- che autocertificano che le spese sostenute non sono già oggetto di rimborsi da parte del Comune a fronte di convenzioni in essere con il soggetto richiedente.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I contributi saranno assegnati a realtà, come sopra definite, che svolgono le seguenti attività:

- a) sportiva dilettantistica o professionale;
- b) culturale in ambito museale, ricreativo, aggregativo;
- c) in ambito di promozione sociale.

4. SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dall'erogazione del contributo le realtà che esercitano, ancorché in misura non prevalente (accessoria

- assistenziali a persone;
- commerciali ad esclusivo scopo di lucro;
- turistiche;
- politiche.

Sono inoltre esclusi quei soggetti che risultano debitorici nei confronti del Comune - a qualsiasi titolo e con riferimento ad annualità arretrate di qualsiasi entrata - per avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, cartelle esattoriali e/o altri atti d'intimazione ad adempiere o per le quali siano già state intraprese azioni cautelari e/o esecutive per la riscossione coattiva del credito, salvo il caso in cui abbiano già ottenuto la rateizzazione per il rientro del debito.

5. CONTRIBUTO

Per la concessione del contributo il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in base al numero di domande regolarmente presentate dai soggetti indicati al punto 3 ed agli interventi richiesti, con un limite di contributo massimo pari a € 2.800,00 per beneficiario.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

Pena l'esclusione, la richiesta di contributo dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo che potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Monticelli d'Ongina: www.comune.monticelli.pc.it. La domanda potrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) o inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.monticelli@sintranet.legalmail.it o via email a protocollo.monticelli@sintranet.it entro il termine previsto nell'avviso pubblicato sul sito internet del Comune. Alla domanda, se non firmata digitalmente, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Saranno ritenute irricevibili le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito.

Le informazioni che saranno riportate dalle realtà attraverso la compilazione del modulo di richiesta saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alla responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

A conclusione della fase istruttoria sarà comunicata l'ammissione o l'esclusione dal contributo all'indirizzo PEC o all'indirizzo email indicato dal richiedente sulla domanda, così come la quantificazione dello stesso come determinato dai competenti ufficio sulla scorta della documentazione prodotta, Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico disposto su CCB o CCP acceso presso istituti di credito o Poste Italiane.

7. CONTROLLI

Il Comune di Monticelli d'Ongina si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000. Si precisa che qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, il Comune di Monticelli d'Ongina potrà procedere al recupero delle somme erogate o escludere i beneficiari da prossime richieste di contribuzioni ordinarie e/o straordinarie.